

I.C.S. - "DON LORENZO MILANI"-PONTE BUGGIANESE
 Prot. 0009028 del 27/10/2025
 VI-9 (Uscita)

Al personale Docente

Al personale A.T.A.

Al direttore SS.GG.AA.

Ai genitori degli alunni

All'Albo d'istituto

Alla Bacheca del Registro Elettronico

Sito web

OGGETTO: DISPOSIZIONI ORGANIZZATIVE SULLA VIGILANZA DEGLI ALUNNI

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTI gli artt. 2047 e 2048 cod. civ. secondo cui fra i doveri del personale docente vi è quello di vigilare sugli allievi per tutto il tempo in cui questi sono loro affidati;

VISTO il CCNL Comparto Scuola del 29 novembre 2007 e successive Sequenze Contrattuali;

VISTO il CCNL Comparto Istruzione e Ricerca del 18 gennaio 2024;

VISTO il D.Lgs.165/2001;

CONSIDERATO che tra gli specifici doveri del Dirigente Scolastico (art. 25 D. Lgs. n. 165/01) non rientrano quelli di vigilanza sugli alunni, bensì compiti organizzativi di amministrazione e di controllo sull'attività del personale scolastico mediante l'adozione di provvedimenti organizzativi di sua competenza o, se necessario, attraverso la sollecitazione di interventi di coloro sui quali i doveri di vigilanza incombono;

EMANA

la presente direttiva "DISPOSIZIONI ORGANIZZATIVE SULLA VIGILANZA DEGLI ALUNNI" che si riporta agli obblighi di legge e di natura pattizia del personale in relazione alla vigilanza sugli alunni, al fine di garantire il buon funzionamento della scuola, la sicurezza e l'incolumità di ciascuno.

Quadro normativo di riferimento e profili di responsabilità

La custodia, il controllo, la vigilanza degli alunni è un obbligo di servizio del personale scolastico, il quale può essere chiamato a rispondere per danni arrecati dagli alunni a terzi e/o a se stessi.

Sul personale gravano, dunque, nei confronti degli alunni e delle loro famiglie, responsabilità di tipo penale (ad es. per violazione delle norme antinfortunistiche), civile e amministrativo o patrimoniale, che vanno attentamente considerate. Nei giudizi civili per risarcimento dovuto a danno ingiusto, vale il principio della "responsabilità solidale" fra Amministrazione e dipendente. Essa trova fondamento nell'articolo 28 della Costituzione, che testualmente recita: *"I funzionari e i dipendenti dello Stato e degli enti pubblici sono direttamente responsabili, secondo le leggi penali, civili e amministrative, degli atti compiuti in violazione di diritti. In tali casi la responsabilità si estende allo Stato e agli enti pubblici"*.

Vanno presi in esame diversi riferimenti normativi: norme relative allo stato giuridico del personale docente, all'organizzazione del sistema scolastico e delle singole istituzioni, al contratto di lavoro del personale (Testo unico - D.Lgs. 297/94; D.P.R. n. 275/99; Legge n. 312/80; CCNL comparto scuola 2006/09 e CCNL settore Istruzione e Ricerca 2016/18); norme civilistiche che riguardano le responsabilità connesse alla vigilanza sui

minori (Codice Civile: artt. 2043, 2047, 2048,...).

Tale quadro normativo nel suo complesso assegna alla scuola, ovvero al personale docente, al personale ATA e al dirigente, ciascuno per le proprie competenze, il dovere della sorveglianza degli allievi per tutto il tempo in cui sono affidati. In particolare, è ricorrente in giurisprudenza l'affermazione che l'obbligo si estende dal momento dell'ingresso degli allievi nei locali della scuola a quello della loro uscita (cfr. Cass. 05/09/1986, n. 5424), comprendendo il periodo destinato alla ricreazione (cfr. Cass. 28/07/1972, n. 2590; Cass. 07/06/1977, n. 2342), con la precisazione che l'obbligo assume contenuti diversi in rapporto al grado di maturità degli allievi (cfr. Cass. 04/03/1977, n. 894).

La vigilanza, oltre che continua, deve essere svolta con diligenza e con l'attenzione richiesta dall'età e dallo sviluppo psico-fisico del minore. Vi sono alcuni fattori tipici, oltre all'età degli alunni, che rendono particolarmente stringente l'obbligo di vigilanza: ad esempio, lo svolgimento di attività motorie e di laboratorio, gli spostamenti di gruppo, le uscite didattiche al di fuori dell'edificio scolastico, l'intervallo.

Il Testo Unico sulla sicurezza (D. Lgs. 81/08) ha aggiunto precisi obblighi di vigilanza in capo ai preposti, che trovano applicazione in quei locali (laboratori, palestre) dove gli studenti sono equiparati ai lavoratori. Il "preposto" è "persona che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, sovrintende alla attività lavorativa e garantisce l'attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa".

La Corte dei Conti, sez. III, 19.2.1994, n. 1623, ha ritenuto, inoltre, che l'obbligo della vigilanza abbia rilievo primario rispetto agli altri obblighi di servizio e che, conseguentemente, in ipotesi di concorrenza di più obblighi derivanti dal rapporto di servizio e di una situazione di incompatibilità per l'osservanza degli stessi, non consentendo circostanze oggettive e di tempo e di luogo il loro contemporaneo adempimento, il docente deve scegliere di adempiere il dovere di vigilanza.

Vigilanza durante lo svolgimento delle attività didattiche

DOCENTI

Fa parte degli obblighi di servizio dei Docenti quello di vigilare sugli allievi: l'insegnante ha l'obbligo della vigilanza a partire dai 5 minuti precedenti l'inizio delle lezioni (art. 29, c. 5, CCNL Scuola 2006/2009), durante le ore di lezione, durante gli intervalli e durante l'uscita degli studenti dalla scuola.

Il Docente può essere ritenuto responsabile di eventuali danni recati da un alunno a un altro, nel caso dovesse abbandonare l'aula dopo aver preso in consegna l'intera classe. La responsabilità per l'inosservanza dell'obbligo di vigilanza è disciplinata dagli artt. 2047 e 2048 del Codice Civile.

Nelle citate ipotesi di responsabilità, il Docente è tenuto a provare di non aver potuto impedire il fatto, dimostrando, quindi, di aver esercitato la vigilanza nella misura dovuta e che, nonostante l'adempimento di tale dovere, il fatto dannoso per la sua repentinità ed imprevedibilità gli abbia impedito un tempestivo efficace intervento (cfr. Cass., sez. III, 18.4.2001, n. 5668); è richiesta, perciò, la dimostrazione di aver adottato in via preventiva quelle misure organizzative idonee ad evitare il danno (Cass. Civ., sez. III, 3.2.1999, n. 916, ha confermato la sentenza di merito che aveva ritenuto sussistente la responsabilità dell'insegnante avuto riguardo alla circostanza dell'allontanamento ingiustificato della stessa dall'aula).

Ciascun docente è tenuto ad osservare diligentemente il proprio orario di servizio.

Eventuali reiterati ritardi senza giustificato motivo, oltre a provocare disfunzioni del servizio, espongono il docente all'attribuzione della "culpa in vigilando"; il ripetersi di questa negligenza costituisce un'aggravante.

Durante l'esercizio delle attività didattiche, il responsabile della vigilanza sugli alunni della classe è il docente

assegnato alla classe in quel frangente temporale. Tale responsabilità si estende alla vigilanza degli alunni ad essi espressamente affidati per svolgere attività extra-curricolari, nell'ambito sia dell'orario d'obbligo che in caso di svolgimento di attività fuori dell'orario normale delle lezioni.

Ciascun docente, in adempimento dell'obbligo della sorveglianza e vigilanza, può adottare le misure che ritenga necessarie per la tutela e l'incolumità degli allievi stessi, tenendo conto del Regolamento di istituto e del Patto Educativo di Corresponsabilità.

Si esclude inoltre che, in virtù del suddetto obbligo, possa considerarsi applicabile come misura disciplinare la possibilità di far sostare l'alunno fuori dall'aula.

Il docente che durante l'espletamento dell'attività didattica debba, non per futili motivi, assentarsi temporaneamente dalla classe, prima di allontanarsi dalla scolaresca, deve incaricare un collaboratore scolastico di vigilare sugli alunni sino al suo ritorno.

Il Collaboratore scolastico ATA non può rifiutare di effettuare la vigilanza su richiesta del Docente, come disposto dal Profilo Professionale di riferimento (CCNL 2006/2009). Il Collaboratore scolastico è responsabile per i danni subiti dagli alunni a causa della sua omessa vigilanza, solo se aveva precedentemente ricevuto l'affidamento dei medesimi.

COLLABORATORI SCOLASTICI

I collaboratori scolastici, nell'ambito delle mansioni attinenti al loro profilo professionale, svolgono servizio di sorveglianza nei locali della scuola collaborando con il personale docente per assicurare il miglior svolgimento organizzativo di tutti i momenti della giornata scolastica e vigilano sugli alunni a loro affidati nei casi di momentanea assenza del docente, per particolari esigenze e necessità. Ad essi vengono affidate le chiavi di accesso degli edifici e spetta a loro garantire la sorveglianza dei locali scolastici e segnalare eventuali atti di vandalismo o di incuria, oppure la presenza di oggetti pericolosi o di rifiuti impropri.

I collaboratori scolastici garantiscono e assicurano l'ordinato accesso degli alunni alle aule e la sorveglianza nei locali comuni. Essi sono tenuti a presidiare costantemente il proprio piano di servizio, senza allontanarsi, se non per chiamata dagli uffici della scuola o per esigenze impellenti.

Vigilanza dall'ingresso dell'edificio fino all'aula

L'ingresso e l'uscita degli alunni vengono fissati in base agli orari e in relazione alla tipologia di funzionamento delle classi, sulla base del PTOF e del Regolamento d'Istituto.

DOCENTI

Ogni docente preleverà gli alunni facendo attenzione ad evitare ogni possibile forma di assembramento e rispettando i percorsi di afflusso e deflusso stabiliti.

Per assicurare l'accoglienza e la vigilanza degli alunni, si ribadisce che tutti gli insegnanti sono tenuti a garantire la sorveglianza dei minori 5 minuti prima dell'inizio delle lezioni / attività e fino al termine delle stesse.

COLLABORATORI SCOLASTICI

Sulla base del piano annuale delle attività predisposto dal D.S.G.A., ai collaboratori scolastici compete la sorveglianza secondo l'orario e i posti assegnati a ciascuno:

- l'apertura dei cancelli e delle porte d'ingresso;
- la sorveglianza degli spazi esterni all'edificio e delle porte di accesso durante l'entrata degli alunni;
- la sorveglianza degli alunni che arrivano a scuola non accompagnati dai genitori e/o comunque presenti nell'edificio, fatti salvi gli alunni inseriti nel servizio di pre-scuola che rientrano sotto la sorveglianza dell'ente organizzatore;
- la vigilanza sul passaggio degli alunni nei rispettivi piani di servizio, fino all'entrata degli stessi nelle proprie

aule;

-la chiusura dei cancelli e delle porte dopo l'inizio delle lezioni;

-la sorveglianza delle porte di accesso, degli atri e dei corridoi per impedire l'accesso ad estranei.

Vigilanza durante i cambi di turno tra i docenti nelle classi

DOCENTI

Il docente che ha terminato il turno di servizio non deve lasciare gli alunni finché non sia subentrato il collega o sia disponibile un collaboratore scolastico, in servizio al piano, per la sorveglianza. Se l'insegnante è libero nell'ora successiva deve attendere il collega subentrante.

In caso di presenza in classe dell'insegnante di sostegno o di altro docente, la vigilanza viene garantita dalla persona a cui non è richiesta l'immediata presenza in altra classe.

I docenti che iniziano le lezioni dopo la prima ora o che hanno avuto un'ora "libera" sono tenuti a farsi trovare, al suono della campanella, davanti all'aula interessata per consentire un rapido cambio del docente sulla scolaresca. Il docente che ha appena lasciato la classe, sostituito nella vigilanza dal collaboratore scolastico, si recherà tempestivamente nell'aula in cui è programmata la lezione successiva, consentendo a sua volta, al docente che era in attesa del proprio cambio, di recarsi nella classe di competenza.

Gli insegnanti sono, altresì, tenuti a verificare la presenza degli alunni ad ogni cambio d'ora e a registrare le variazioni e a comunicare tempestivamente eventuali anomalie.

COLLABORATORI SCOLASTICI

I collaboratori scolastici di ciascun piano sono tenuti a:

-favorire il cambio degli insegnanti nelle classi;

-vigilare sulla scolaresca fino all'arrivo dell'insegnante in servizio all'ora successiva, se incaricati della sorveglianza sugli alunni da parte del docente che ha terminato la lezione;

-vigilare sugli alunni in caso di ritardo o di assenza dei docenti e dare, nel contempo, avviso all'ufficio di segreteria del disguido, affinché vengano assunti i necessari provvedimenti.

Assenza dell'insegnante dal servizio

In caso di assenza di un Docente, spetta agli insegnanti del plesso provvedere alla sorveglianza degli alunni del collega assente fino all'arrivo dell'insegnante supplente, avvalendosi dell'ausilio dei collaboratori scolastici.

Il servizio di vigilanza può essere assicurato tramite misure provvisorie quali, ad esempio, la ripartizione degli alunni tra le classi, oppure, per brevi ritardi, l'affidamento della classe ad un Collaboratore scolastico.

Nel caso in cui - per assenza o per ritardo del titolare - una classe sia provvisoriamente scoperta, sarà cura dei Collaboratori incaricati dal Dirigente o dal Responsabile di plesso organizzare la vigilanza della classe interessata. Nel caso non ci fossero insegnanti a disposizione o disponibili, si dovrà procedere all'abbinamento dei gruppi in altre classi.

In nessun caso gli studenti possono essere lasciati incustoditi.

Non essendo possibile regolamentare ogni fase della vita quotidiana a scuola, il Personale è tenuto ad adottare tutte le azioni ritenute più opportune per evitare situazioni di vuoto di sorveglianza e/o di pericolo, attenendosi alle norme di comune prudenza e perizia, rapportata non solo all'età, ma anche allo specifico livello di sviluppo di ogni singolo alunno.

Vigilanza durante l'intervallo/ricreazione

DOCENTI

L'intervallo fa parte dell'attività didattica e non costituisce interruzione degli obblighi di vigilanza. I docenti, pertanto, sono tenuti a porre in atto le consuete misure organizzative e disciplinari idonee ad evitare pericoli. Durante l'intervallo la vigilanza è effettuata dai docenti incaricati, tenuti a:

- far rispettare le normali condizioni di sicurezza, prevenendo, per quanto possibile, azioni o situazioni pericolose (corse e giochi di movimento in spazi non idonei) anche con apposite istruzioni e/o accorgimenti;
- regolare un accesso ordinato ai servizi.

Durante gli intervalli sono da evitare tutti i giochi che possono diventare pericolosi (ad es. spingersi, salire e scendere le scale ecc...): gli alunni dovranno seguire le indicazioni degli insegnanti e dei collaboratori scolastici; per prevenire possibili incidenti e per evitare eventuali attribuzioni di responsabilità, devono, pertanto, essere prontamente scoraggiati negli alunni tutti gli atteggiamenti eccessivamente esuberanti e le situazioni che possono facilitare il verificarsi di incidenti, oltre alla possibilità di arrecare danni alle strutture ed agli arredi.

La dislocazione dei docenti, conseguentemente, deve essere diffusa a tutta l'area interessata, prestando la massima attenzione.

Non è consentito agli alunni di permanere in aula se il gruppo-classe si trova altrove, né ai singoli di tornare in aula.

Qualora il gruppo-classe si trovi in giardino, il compito della sorveglianza è assegnato ai docenti, che avranno cura di far sì che gli alunni non si allontanino tanto da rendere difficile il controllo di tutti. Va concordato l'utilizzo degli spazi e/o stabilito un piano articolato di posizionamento dei docenti che permetta il controllo su tutto lo spazio esterno.

Si precisa che i docenti che sostituiscono, a qualsiasi titolo, i colleghi assenti, hanno gli stessi obblighi di vigilanza dei docenti titolari e sono pertanto anch'essi tenuti ad adoperarsi per garantire l'incolumità degli alunni e del personale.

Durante la refezione, gli insegnanti vigileranno affinché gli alunni consumino il pasto rispettando le normali condizioni igieniche e di comportamento.

COLLABORATORI SCOLASTICI

Durante l'intervallo i collaboratori scolastici di turno:

- collaborano con gli insegnanti nella vigilanza;
- sorvegliano, oltre il corridoio e i locali di competenza, anche i bagni, in maniera da evitare che si arrechi pregiudizio alle persone o alle cose;
- non lasciano il proprio piano di servizio se non per situazioni di estrema urgenza.

Analogha collaborazione è prestata durante la refezione scolastica.

Vigilanza durante il tragitto aula /palestra/ laboratori

DOCENTI

I docenti sono tenuti ad accompagnare nei trasferimenti da un'aula ad un laboratorio o palestra gli allievi con cui faranno lezione e ad accompagnarli in aula al termine dell'attività, affidandoli al docente dell'ora successiva e mantenendo, durante il trasferimento, ordine e silenzio, onde non recare disturbo ad altre classi. Agli allievi è fatto divieto di spostarsi dalla loro aula e da un piano all'altro dell'edificio se non per un motivo rilevante; in particolare è vietato recarsi in palestra senza autorizzazione e senza essere accompagnati dal docente.

Al fine di regolamentare il tragitto dall'aula ai laboratori il docente o i docenti, in caso di compresenza,

accompagneranno gli studenti ed effettueranno la vigilanza perché il percorso sia ordinato, disciplinato e sicuro. La sorveglianza nella palestra è affidata all'insegnante di educazione fisica. Particolare attenzione si porrà agli incidenti in corso di attività sportiva e verrà segnalato qualunque evento possa individuarsi come situazione a rischio.

Vigilanza durante il tragitto aula-uscita dall'edificio a fine lezioni

L'uscita degli alunni dai diversi plessi va effettuata secondo il piano di uscita appositamente predisposto e indicato nel Regolamento di funzionamento.

Al fine di regolamentare l'uscita degli alunni dall'edificio scolastico al termine di ogni turno di attività, antimeridiano o pomeridiano, presso ciascuna porta di uscita dell'edificio è presente un collaboratore scolastico con il compito di prestare la dovuta vigilanza nel passaggio degli alunni. Gli altri collaboratori scolastici in servizio nel turno vigilano il transito degli alunni nelle rispettive zone di servizio.

DOCENTI

Per assicurare la vigilanza al termine delle lezioni gli insegnanti sono tenuti a:

- accompagnare gli alunni ordinatamente in fila fino all'uscita della scuola, posizionandosi davanti alla scolaresca, assicurandosi di essere seguiti dall'intera classe e avendo cura che il tragitto sia percorso in modo ordinato, si evitino schiamazzi, corse o giochi pericolosi; qualora ci sia un insegnante a supporto, questi si posizionerà alla fine della fila per controllare eventuali comportamenti da attenzionare.
- consentire l'uscita anticipata degli alunni solo se ritirati da un genitore o da un familiare adulto formalmente delegato dai genitori stessi;
- consegnare i minori al genitore o alle persone da questi formalmente delegate.

Solo i genitori hanno la potestà genitoriale dei figli.

Gli alunni, dunque, devono sempre essere presi in consegna dai genitori, affidatari o da persone da questi delegati previa presentazione di apposita istanza secondo modello appositamente predisposto da questa Istituzione e corredato dagli allegati documenti di riconoscimento debitamente datati e firmati dai delegati e dai deleganti.

COLLABORATORI SCOLASTICI

Per assicurare la vigilanza, al termine di ogni turno di attività di lezione, i collaboratori scolastici sono tenuti a:

- vigilare durante il transito degli alunni nei rispettivi piani di servizio;
 - controllare le porte di uscita e il cancello esterno;
 - garantire la sorveglianza degli alunni provvisti di apposita autorizzazione negli orari posticipati, rispetto all'orario normale di lezione;
 - sorvegliare gli alunni in permanenza a scuola oltre l'orario scolastico fino all'arrivo dei familiari quando affidati.
- I collaboratori scolastici svolgono opera di sorveglianza anche nei momenti successivi all'orario delle attività didattiche.

Uscita autonoma degli alunni a fine lezioni - per la scuola secondaria di I grado

L'art. 19 bis della Legge n. 172/2017 dà ai genitori degli alunni la possibilità di autorizzare, date determinate condizioni di autonomia e di contesto, l'uscita autonoma dei minori di 14 anni dai locali scolastici al termine delle lezioni. Per usufruire di questa possibilità, riservata agli alunni della scuola secondaria di I grado, è necessaria una specifica autorizzazione dei genitori, mediante la quale esonerano il personale scolastico dalla responsabilità connessa all'adempimento dell'obbligo di vigilanza.

Pertanto, senza tale autorizzazione, nessun alunno minore di 14 anni è autorizzato a lasciare autonomamente la

scuola al termine delle lezioni.

Gli alunni sprovvisti della predetta autorizzazione NON possono uscire autonomamente dall'edificio scolastico e debbono, pertanto, essere affidati ad un genitore o a persona maggiorenne delegata per iscritto dai genitori stessi.

Ritardi genitori all'uscita

DOCENTI

Gli insegnanti, in caso di mancata presenza del genitore/affidatario o di suo delegato al momento dell'uscita dell'alunno dalla scuola, esperiti inutilmente tempi d'attesa e i tentativi di contatti telefonici, dopo un'attesa di almeno 10 minuti, affidano l'alunno al collaboratore scolastico in servizio, dopo aver informato il collaboratore della situazione e averlo messo nelle condizioni di poter contattare la famiglia e vigilare anche sulla consegna a persona delegata.

COLLABORATORI SCOLASTICI

Il collaboratore scolastico vigilerà sull'alunno, attuando tutti gli accorgimenti di comunicazione con la famiglia e con l'Ufficio di Direzione.

Nel caso in cui l'alunno non venga ritirato dopo 30 minuti dall'orario di uscita, senza che sia stato possibile rintracciare i genitori, si contatteranno gli Uffici di Polizia Municipale ai quali si chiederà di rintracciare i genitori; come ultima soluzione, l'Ufficio di Dirigenza contatterà la locale stazione dei Carabinieri.

I docenti, in caso si ripeta il mancato ritiro dell'alunno entro 30 minuti dal termine delle lezioni, convocano i genitori per un colloquio esplicativo, informando il Dirigente Scolastico.

Entrate in ritardo/Uscite anticipate

Gli alunni ritardatari non saranno ammessi in classe se non forniti di apposita richiesta di giustificazione sottoscritta e presentata dal genitore ed autorizzata dal Dirigente Scolastico o dal Responsabile di plesso. Non saranno consentiti ritardi ingiustificati dal genitore.

Nessun alunno può lasciare da solo la scuola prima del termine delle lezioni.

I permessi di uscita anticipata per giustificati motivi saranno concessi dal docente referente di plesso e/o dal Dirigente scolastico, esclusivamente se l'alunno verrà prelevato direttamente da un genitore o altro adulto delegato per iscritto e solo in casi di comprovata urgenza o necessità.

Il genitore ha l'obbligo di firmare il permesso di uscita anticipata, che viene tenuto in classe dal docente coordinatore e custodito tra la documentazione di classe.

Dopo quattro entrate posticipate e/o quattro uscite anticipate per quadrimestre, l'autorizzazione dovrà essere rilasciata dal Dirigente scolastico.

Uscite degli alunni dalla classe

Le uscite degli studenti dall'aula durante le ore di lezione non sono di norma consentite.

DOCENTI

I docenti concedono agli alunni l'uscita dalla classe al di fuori dell'orario dell'intervallo solo in casi eccezionali e per un tempo limitato al bisogno e per singolo alunno, controllandone il rientro.

Dal punto di vista della responsabilità, nel caso di momentaneo allontanamento dalla classe, il docente dovrà comunque verificare che l'attività svolta dagli alunni (anche in relazione all'età ed al grado di maturità) sia tale da non comportare alcun potenziale pericolo.

Dovrà essere evitato l'allontanamento temporaneo degli alunni dalla classe per motivi disciplinari.

Allo stesso modo, i docenti non faranno uscire dall'aula gli alunni per incombenze legate all'attività didattiche (fotocopie, reperimento di materiale). Per queste necessità i docenti si rivolgeranno al personale collaboratore scolastico.

COLLABORATORI SCOLASTICI

Durante le lezioni, la vigilanza nei corridoi (e nei servizi igienici per quanto possibile) è effettuata dal personale collaboratore scolastico.

Il personale collaboratore scolastico avrà cura di vigilare affinché le finestre poste lungo i corridoi siano debitamente controllate e che in prossimità delle stesse non vi sia materiale che possa facilitare una eventuale sporgenza dalle stesse.

Segnerà inoltre immediatamente all'ufficio di presidenza ogni eventuale comportamento scorretto o pregiudizievole per l'incolumità degli allievi stessi od ogni altra situazione di potenziale pericolo.

Personale esterno a supporto delle attività didattiche

DOCENTI

Qualora i docenti ritengano utile invitare in via occasionale in classe personale esterno a supporto delle attività didattiche chiederanno per iscritto, di volta in volta, l'autorizzazione al Dirigente scolastico.

Detti "esperti" rimarranno nei locali scolastici per il tempo necessario all'espletamento delle loro funzioni. In ogni caso la completa responsabilità didattica e la vigilanza sugli alunni resta del docente. Pertanto, nel caso di intervento in classe di "esperti" l'insegnante deve restare nella classe ad affiancare "l'esperto" per la durata dell'intervento".

È comunque vietato l'accesso ai piani e alle aule a qualunque persona esterna che non sia stata previamente autorizzata dal Dirigente scolastico.

Ingresso nei cortili/giardini dei Plessi

Per motivi di sicurezza, è vietato l'ingresso nei cortili dei vari plessi ad auto ed altri mezzi non autorizzati, fatta eccezione per ovvie esigenze di servizio.

Ingresso di estranei nei plessi dell'istituto

È assolutamente vietato l'ingresso e la permanenza di estranei nei locali scolastici, a meno che non si tratti di persone preventivamente autorizzate dal Dirigente scolastico.

E' assolutamente vietato sostare davanti alle uscite di sicurezza, scale di sicurezza e nelle vie di esodo.

È, inoltre, vietata la distribuzione di volantini, materiale illustrativo e divulgativo agli alunni, senza l'autorizzazione scritta del Dirigente scolastico.

I collaboratori scolastici controlleranno affinché estranei non si introducano nella scuola. Eventuali estranei vanno identificati immediatamente dai collaboratori scolastici che informeranno il responsabile di plesso a cui saranno fornite specifiche direttive dal Dirigente scolastico, per affrontare le diverse situazioni.

Lo stesso vale per i tecnici o le ditte che operano alle dipendenze dell'Amministrazione Comunale.

In caso di presenza di squadre di operai per i lavori di manutenzione dei plessi, per nessun motivo è consentito che gli alunni entrino in contatto con detto personale.

Ingresso dei genitori nei plessi dell'istituto

Al fine di creare un ambiente sereno e a garanzia dei principi pedagogici che stanno alla base dell'attività educativa posta in essere dai docenti, I GENITORI NON POSSONO ACCEDERE ALLE AULE.

Gli insegnanti non devono convocare i genitori degli alunni in orario di lezioni, ma possono convocarli in orario extracurricolare, previa comunicazione scritta.

La vigilanza degli alunni durante le attività extrascolastiche

DOCENTI

La vigilanza degli alunni durante le attività extrascolastiche è affidata con incarico del dirigente scolastico e costituisce a tutti gli effetti prestazione di servizio. I docenti accompagnatori devono svolgere attività di sorveglianza durante tutto il tempo in cui gli alunni sono ad essi affidati e non possono in alcun momento abbandonare la vigilanza sugli stessi, in considerazione dell'imprevedibilità delle loro azioni. Spetta agli insegnanti, durante le uscite e le visite guidate impartire agli alunni chiare norme di sicurezza e di comportamento, in particolare per quanto attiene regole semplici di educazione stradale.

COLLABORATORI SCOLASTICI

I collaboratori scolastici, quando richiesto e secondo le specifiche istruzioni impartite, coadiuvano i docenti nella vigilanza delle scolaresche durante le attività programmate dal Collegio docenti e realizzate al di fuori dell'istituto scolastico e delle sue pertinenze.

Infortunati di alunni - adempimenti

Si ricorda che tutto il personale è tenuto a prestare tempestivo soccorso agli alunni in caso di infortunio, quantunque si confermi la presenza di specifiche figure addette al Primo Soccorso che devono intervenire con immediatezza.

Il Docente in servizio, in caso di accertato malore o infortunio a un allievo/a a lui affidato:

- Valutata la gravità dell'accaduto, avvisa tempestivamente la Dirigenza o i Collaboratori della Dirigenza o i Responsabili di plesso, nonché l'Ufficio alunni, i quali provvederanno ad informare immediatamente la famiglia dell'infortunato.
- Per i primi soccorsi, il Docente in servizio richiede l'intervento dei Collaboratori scolastici in servizio, che avvertono anche l'addetto al Primo Soccorso di Istituto e, se ritenuto necessario, fa chiamare tempestivamente il numero di emergenza.
- L'allievo non può essere lasciato solo in ambulanza; pertanto il Collaboratore scolastico, un Docente non in servizio, o altro Personale individuato dai Collaboratori della Dirigenza, avrà cura di seguire l'allievo, in attesa dell'arrivo della Famiglia.
- Il Docente è tenuto a segnalare l'accaduto all'Ufficio Alunni, che provvede ad annotarlo sull'apposito registro e ad attivare, se del caso, tutte le procedure assicurative dopo aver acquisito agli atti una relazione scritta dettagliata da parte del Docente.

In caso di infortunio è fatto obbligo ai Docenti e ai Collaboratori scolastici presenti al fatto di inoltrare all'Ufficio di Segreteria una relazione contenente la descrizione dettagliata dell'infortunio e altri dati utili, unitamente ad eventuali dichiarazioni spontanee di alunni o testimoni..

La denuncia di infortunio deve essere presentata con le medesime modalità anche nel caso di infortuni del personale.

Somministrazione farmaci agli alunni

La somministrazione di farmaci in orario scolastico deve essere formalmente richiesta dai genitori degli alunni o dagli esercenti la potestà genitoriale a fronte di una certificazione medica (chiedere modulistica presso gli uffici di segreteria). Il Dirigente scolastico, a seguito della richiesta scritta di somministrazione di farmaci, individua con il supporto dei coordinatori di classe:

- il luogo fisico idoneo per la conservazione e la somministrazione dei farmaci salvavita;

- concede, ove richiesta, l'autorizzazione all'accesso ai locali scolastici, durante l'orario scolastico, ai genitori degli alunni, o a loro delegati, per la somministrazione dei farmaci;
- verifica la disponibilità degli operatori scolastici, in servizio, a garantire la continuità della somministrazione dei farmaci.

Vigilanza sugli alunni in caso di sciopero

In caso di sciopero, sia il personale docente, sia i collaboratori scolastici, che non aderiscono allo sciopero, hanno il dovere di vigilare su tutti gli alunni presenti nella scuola, rientrando tale servizio tra le misure idonee a garantire i diritti essenziali dei minori (Parere del Consiglio di Stato del 27- 01-82).

Sicurezza

È necessario prendere visione del documento di valutazione dei rischi, del piano di evacuazione d'emergenza, della cartellonistica e di ogni altro documento contenente informazioni o istruzioni in ordine alla sicurezza scolastica.

Tutto il personale della scuola deve partecipare alle iniziative di formazione/informazione in tema di sicurezza ed alle esercitazioni di evacuazione d'emergenza.

Per ciascun plesso/sede, saranno programmate almeno due prove di evacuazione nell'anno scolastico. Occorre verificare sempre che la procedura comprenda istruzioni e incarichi a favore dei soggetti con disabilità.

Porre particolare attenzione nella vigilanza nei punti con rischio specifico, ove presenti:

- transito o sosta nelle scale e/o luoghi a rischio di caduta: i movimenti delle classi o gruppi di alunni debbono essere seguiti in modo da evitare eccessivi affollamenti, corse, spinte ecc;
- presenza di porte, finestre, armadi ecc. dotati di vetri fragili;
- prossimità a dislivelli non sufficientemente protetti gradini scivolosi, ballatoi, pianerottoli, davanzali, ringhiere ecc;
- locali con sporgenze, spigoli vivi, radiatori non incassati, finestre con apertura interna, colonne, arredi sporgenti ecc;
- accessi non dotati di dispositivi di sicurezza antipanico - che dovranno risultare sempre apribili;
- dispositivi elettrici non protetti;
- dispositivi, arredi, strumenti e dotazioni con parti in movimento o motore: finestre, porte, ante, cassettiere, armadi, carrelli, ascensori, tavoli o seggiole regolabili, lavagne girevoli, porte o cancelli automatici ecc;
- impiego di utensili, strumenti o dispositivi presenti nelle aule ordinarie o speciali e/o palestre.

In tutti i casi sopra richiamati gli insegnanti ed i collaboratori scolastici forniscono agli alunni ed ai soggetti esterni le necessarie informazioni e istruzioni comportamentali.

Per favorire l'interiorizzazione dei comportamenti corretti da parte degli alunni, è opportuno contestualizzare i temi della sicurezza nella programmazione educativo-didattica e fornire periodicamente informazioni agli alunni sui fattori di rischio, strutturali e comportamentali, presenti nei locali scolastici.

Tutto il personale ha l'obbligo di segnalare al Dirigente scolastico eventuali situazioni di rischio sopraggiunte o non rilevate. In caso di rischio immediato il personale presente deve urgentemente provvedere ad isolare ed interdire l'area in cui si è verificata la situazione di rischio.

È fatto divieto porre sugli armadi delle classi oggetti di qualunque tipo che siano ingombranti e che possano arrecare danni in caso di caduta. Qualora non fosse rispettata tale disposizione, si provvederà in autonomia a rimuovere gli ingombri a seguito di ispezione.

Divieto utilizzo cellulari

È tassativamente vietato l'utilizzo del telefono cellulare e di dispositivi affini (pertanto anche smartwatch) durante tutte le attività scolastiche (compreso l'intervallo, il tragitto aula-palestra e aula-laboratori) e in ogni ambiente della scuola (classi, corridoi, bagni, scale, atrio, palestra, laboratori) sia per comunicare che per effettuare riprese video e/o sonore e diffonderle in rete (Facebook, WhatsApp e altro).

Durante il periodo di permanenza a scuola, eventuali esigenze di comunicazione tra gli studenti e le famiglie, in caso di urgenza o gravità, potranno essere soddisfatte, mediante il telefono della scuola da parte dei docenti o del personale ATA.

Il divieto risponde ad una generale norma di correttezza, in quanto l'utilizzo del telefono cellulare e di altri dispositivi elettronici rappresenta un elemento di distrazione sia per chi lo usa sia per i compagni. L'utilizzo del telefono cellulare e di altri dispositivi elettronici si configura come un'infrazione disciplinare sanzionabile attraverso provvedimenti orientati non solo a prevenire e scoraggiare tali comportamenti ma anche, secondo una logica educativa propria della scuola, a favorire un corretto comportamento.

Eventuali fotografie o riprese fatte con i video telefonini, senza il consenso scritto delle persone riprese si configurano inoltre come violazioni della privacy e quindi perseguibili per legge.

Il mancato rispetto del divieto da parte degli allievi è sanzionato con ritiro del telefonino a cura dell'insegnante che, dopo aver annotato nel registro di classe l'adozione del provvedimento, lo consegnerà al responsabile di plesso o al dirigente per la sua custodia temporanea. Il telefono sarà restituito al genitore. Nei casi più gravi o di ulteriori reiterazioni, il Consiglio di classe considererà la possibilità di individuare sanzioni più gravi.

Il divieto di utilizzare il cellulare è da intendersi rivolto anche a tutto il personale della scuola in servizio salvo nel caso in cui venga utilizzato per esigenze di servizio o per la compilazione del registro elettronico, per il tempo strettamente necessario, qualora non sia possibile prendere in carico uno dei computer portatili messi a disposizione dalla scuola.

Non è consentito l'uso del cellulare in classe durante l'orario di lezione anche se il docente si trova in situazione di contemporaneità. Ogni infrazione segnalata verrà sanzionata come mancato rispetto delle disposizioni.

Vigilanza sui casi di bullismo e cyberbullismo

La Legge n. 71/2017 all'art. 5 prevede che il Piano Triennale dell'Offerta Formativa (PTOF) e il Patto di Corresponsabilità (D.P.R. n. 235/07) contemplino misure specificatamente dedicate alla prevenzione del bullismo e del cyberbullismo.

I docenti e i collaboratori scolastici, così come stabilito dal CCNL settore Istruzione e Ricerca 2016/18, nell'ambito dei compiti di vigilanza, sono tenuti ad assolvere ai doveri di segnalazione, ove a conoscenza, di casi e situazioni di bullismo e cyberbullismo, dandone immediata comunicazione al dirigente scolastico, per i provvedimenti sia di natura disciplinare che di natura educativa e di prevenzione. Salvo che il fatto costituisca reato, la Dirigente scolastica che venga a conoscenza di atti di cyberbullismo ne informa tempestivamente i genitori dei minori coinvolti e attiva adeguate azioni di carattere educativo.

Presso questa istituzione scolastica, sono state individuate le prof.sse Agnese Faini e Barbara Simona Pagni, quali referenti legalità/bullismo/cyberbullismo con il compito di coordinare le iniziative di prevenzione e di contrasto del bullismo e cyberbullismo, anche avvalendosi della collaborazione delle Forze di Polizia nonché delle associazioni e dei centri di aggregazione giovanile presenti sul territorio.

Il Dirigente Scolastico

Dott.ssa Antonia Suppa

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del cd CAD e norme collegate